

Non dimenticherò che un elettore di Oppido domandava che non si tenesse nessun conto delle votazioni di Ruoti e di Avigliano. Tali proteste sono inserite nei verbali.

Arrivarono poi alla Camera altre due proteste contro l'elezione di cui si tratta: l'una è sottoscritta dai membri dell'ufficio di Ruoti e da altri elettori, in tutto ha 66 firme; l'altra è sottoscritta da 80 elettori della sezione di Genzano, fra cui si trovano i membri dell'ufficio.

Signori, l'ufficio VIII, a nome del quale ho l'onore di riferire, ha ritenuto in linea di fatto:

1° Che nella prima votazione nessuno dei tre candidati ha riportato il numero di voti necessario per essere proclamato deputato;

2° Che l'ufficio principale ha proclamato candidati pel ballottaggio Pentasuglia con voti 521 e De Cesare con voti 163, mentre Saffi ebbe voti 261 e dovea preferirsi a De Cesare;

3° Che nella seconda votazione Pentasuglia riportò voti 518 e De Cesare, proclamato deputato, solamente 151.

In linea di diritto ha considerato:

1° Che l'ufficio principale di Acerenza, col non aver proclamato candidato per il ballottaggio con Pentasuglia anche Saffi, ha violato in una parte essenziale la legge, la quale all'articolo 92 è così concepita: « Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio, in persona del presidente, proclama i nomi dei due candidati che ottennero il maggior numero di suffragi . . . »

2° Che non meritano l'onore di essere discusse le ragioni, con cui la maggioranza dell'ufficio principale di Acerenza vuole conestare il suo operato, appoggiandosi alla considerazione che le liste elettorali di Ruoti e di Avigliano contengono elettori che non avevano il diritto di esservi iscritti, imperocchè non spetta all'ufficio elettorale il rivedere e riformare le liste. D'altronde è esplicito l'articolo 28, in cui sta scritto: « Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per le prime elezioni, nè potrà più farvisi alcuna variazione. »

3° Che la erronea designazione e proclamazione dei candidati per il ballottaggio rese nulla la seconda votazione, perchè si violò il diritto del candidato, che dovea concorrere al ballottaggio, e che fu escluso e si intaccò ad un tempo il diritto degli elettori;

4° Che, anche nell'ipotesi in cui il ballottaggio fosse stato valido, non il De Cesare, ma il Pentasuglia sarebbe stato l'eletto.

Per queste considerazioni l'ufficio VIII ritiene che nel collegio di Acerenza non fu validamente eletto nessun deputato, epperò vi propone che sia annullata la elezione di Carlo De Cesare, proclamato deputato nel detto collegio di Acerenza.

Non occorre che io faccia notare alla Camera che l'eletto, per quanto risulta, non ebbe alcuna parte, alcuna ingerenza nelle irregolarità che ho accennate.

Giacchè ho la parola, porrò innanzi alla Camera altra irregolarità avvenuta in questa elezione, che per verità non ebbe influenza sull'esito della votazione, ma che è bene sia posta in evidenza, onde in essa non incorrano altri uffici elettorali.

Nella lista elettorale della sezione di Ruoti si trovava scritto il nome *Giuseppe Mariano fu Domenico*.

Alla chiamata di questo elettore si presentò un tale che avea nome Mariano Domenico fu Giacomo.

L'ufficio, riconoscendo che per un errore materiale si era scritto sulle liste un nome diverso da quello dell'elettore presentatosi, ammise a votare Mariano Domenico fu Giacomo, e di più ha fatto rettificare il nome sulla lista.

Volli accennare onde avvertire che l'ufficio non ha in ciò bene operato, perchè le liste sono come atti notarili, che non

possono essere nè cancellati, nè variati in alcun modo, senza una sentenza di tribunale.

Accennerò ancora ad un'altra irregolarità avvenuta nella formazione delle liste.

Sta in fatti, come ci accertava un onorevole collega che conosce quelle sezioni, che in alcuna di esse le Giunte ed i Municipii hanno iscritti molti elettori che non ne avevano diritto; e ciò avvenne perchè presero per base non già l'imposta pagata, ma bensì la rendita imponibile.

È bene che questi fatti abbiano pubblicità, onde nella revisione delle liste vi sia posto rimedio.

CICCONE. Nella prima elezione, nel verbale dell'ufficio centrale furono ridotti i voti delle due elezioni di Avigliano e di Ruoti; io vorrei sapere se i presidenti di queste due sezioni hanno sottoscritto il verbale dell'ufficio centrale.

SANGUINETTI, relatore. Hanno protestato.

CICCONE. La protesta credo che ci sia stata nella votazione di ballottaggio.

SANGUINETTI, relatore. Il verbale è sottoscritto: *il presidente del collegio elettorale, Serafino Voface*; i componenti l'ufficio sono . . . Mi perdoni la Camera, ma non so leggere questi nomi.

CICCONE. C'è protesta in questo processo verbale?

SANGUINETTI, relatore. Sì, nel processo verbale si accenna ad una protesta.

CICCONE. Se il processo verbale fa cenno di una protesta, la questione è semplicissima.

Mi permetterò di esaminare una questione che è stata accennata all'ufficio. Essa venne mossa in forza dell'articolo 28, il quale considera le liste come passate in giudicato, secondo quanto si ebbe ad opporre.

Credo che tanto lo spirito quanto la lettera della legge non conducano a queste conseguenze. Quando l'articolo dice: « le liste a questo modo formate, » si riferisce al modo in cui esse sono formate.

Se queste fossero state fatte irregolarmente, se fossero stati violati gli articoli precedentemente accennati, le liste non si potrebbero considerare come cosa passata in giudicato e potrebbero essere soggetto di discussione. Ciò è tanto vero che nelle disposizioni successive la legge elettorale stabilisce che le liste si possono correggere, principalmente quando c'è un vizio nella loro formazione.

Non si tratta semplicemente di cancellare dalle liste quelli che muoiono, ma bensì di radiare anche, per esempio, quelli che sono caduti in fallimento; in queste circostanze si correggono le liste nel corso dell'anno.

Egli è dunque nel caso soltanto in cui le liste sono fatte regolarmente che le medesime si possono considerare come passate in giudicato; che se si va alle conseguenze del principio ammesso dall'ufficio, si potrebbe cadere nell'assurdo. Supponendo, per esempio, che in una semplice sezione vi fosse una persona molto influente, prepotente, questa potrebbe nella sezione fare delle liste numerose ed introdurre quanti siano individui del paese, meritino o no di essere ammessi.

In questa circostanza, quando la lista è passata in cosa giudicata la prima volta, dovrebbe continuare, e così l'elezione sarebbe in mano di un solo prepotente.

Questa è una conseguenza non solamente ingiusta, ma mostruosa; ed io credo che, se le liste sono state irregolarmente fatte, vale a dire non secondo il modo indicato nell'art. 28, esse debbono essere modificate, rivedute, corrette anche nella prima sezione.

Havvi inoltre un'altra considerazione a fare: se il presidente dell'ufficio centrale si ha pigliata la libertà di distinguere voti